

Gruppo Evoca

Policy di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale

Tabella di controllo delle versioni

Numero versione	Data	Commenti
1.0	03 novembre 2021	Approvata dal CdA di Evoca S.p.A.

Indice dei contenuti

1.	Ambito di applicazione, Definizioni e Inquadramento	3
1.1.	Ambito di applicazione	3
1.2.	Definizioni.....	3
1.3.	Inquadramento.....	5
2.	Sostegno da parte dell'organo amministrativo.....	6
3.	Principi generali.....	6
4.	Prevenzione	7
5.	Due Diligence su Terze Parti.....	7
5.1.	Regole generali.....	7
5.2.	Due diligence: contenuto, modalità, frequenza.....	9
5.3.	Due Diligence Rafforzata	10
5.4.	Due Diligence Semplificata	11
5.5.	Due Diligence e conservazione documentale	12
6.	Clausole in contratti con Terze Parti	12
7.	Libri e registri.....	12
8.	Obbligo di segnalazione e di indagine	13
9.	Sanzioni per violazione della Policy.....	13
10.	Modello di governo	14
11.	Stato e revisione della Policy.....	15
12.	Protezione dei dati personali	15
13.	Nota ai Dipendenti	15

1. Ambito di applicazione, Definizioni e Inquadramento

1.1. Ambito di applicazione

La presente Policy di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale (la “**Policy**”) si applica a qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore di tutte le società del Gruppo Evoca, quest'ultima composta da Evoca S.p.A. e da tutte le sue controllate dirette o indirette nel mondo, nonché ad altri soggetti o società che svolgono funzioni per conto di o per Evoca, che siano o meno dipendenti di quest'ultima, e alle Terze Parti (come definite nel seguente sotto-paragrafo).

1.2. Definizioni

Agevolazione dell'Evasione Fiscale: significa essere consapevolmente coinvolti o prendere provvedimenti in vista dell'evasione fraudolenta delle tasse da parte di un'altra persona, o aiutare, favorire, consigliare o procurare la commissione di tale reato. L'Agevolazione dell'Evasione Fiscale è un reato penale, quando è fatto deliberatamente e in modo disonesto.

Dipendenti: tutti i lavoratori, collaboratori e personale che svolgono mansioni per conto di o per Evoca.

Due Diligence: attività che comportano:

- verifica dell'identità della Terza Parte, di qualsiasi Rappresentante o Titolare Effettivo dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti dal Terzo o da una fonte attendibile e indipendente;
- acquisire informazioni sull'ambito e sulla natura previsti del rapporto d'affari, e quando vi è un'operazione occasionale secondo un approccio basato sul rischio;
- esercitare un controllo costante durante il rapporto d'affari con la Terza Parte.

Evasione Fiscale: si intende il reato di truffa alle autorità fiscali pubbliche e/o evasione fraudolenta delle leggi fiscali applicabili ed è un reato penale. Il reato richiede un elemento di frode, il che significa che deve esserci un'azione deliberata o un'omissione con intento disonesto. L'Evasione Fiscale non è la stessa cosa della pianificazione fiscale. L'Evasione Fiscale implica una condotta deliberata e disonesta. La pianificazione fiscale non è illegale e comporta l'adozione di misure, all'interno della legge, per ridurre al minimo l'imposta dovuta (o massimizzare gli sgravi fiscali).

Evoca: tutte e ciascuna delle società del Gruppo Evoca.

Finanziamento del Terrorismo si intende qualsiasi attività finalizzata, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, raccolta, finanziamento, intermediazione, deposito, mantenimento o concessione di fondi e risorse finanziarie, comunque generati, al fine di essere utilizzati, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, per la condotta di uno o più atti di terrorismo, secondo le norme penali, indipendentemente dall'effettivo impiego dei fondi e delle risorse finanziarie per la tenuta delle predette condotte. Il Finanziamento del Terrorismo è spesso collegato al Riciclaggio di Denaro e non è raro che venga completato oltre i confini internazionali. Molte transazioni completate per inviare denaro a organizzazioni terroristiche sono piccole e innocue. I finanziatori del terrorismo intenzionalmente non inviano grandi quantità di denaro contemporaneamente, poiché desiderano

evitare l'attenzione sia dei governi che delle istituzioni finanziarie che sono tenute a contrastare le normative sul Finanziamento del Terrorismo.

Manager di Riferimento: un Dipendente che ricopre una posizione manageriale, direttamente responsabile della gestione di uno o più Dipendenti.

Paesi Terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Paesi Terzi ad Alto Rischio: Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo che presentano carenze strategiche nel proprio regime in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, il cui elenco è consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terror-finance/eu-policy-high-risk-third-countries_en.

Persona Politicamente Esposta o "PEP": le persone fisiche che ricoprono o hanno cessato di ricoprire, da meno di un anno, importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con tali soggetti hanno uno stretto rapporto.

Policy: la presente policy di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale.

Rappresentante: la persona che è autorizzata ad agire in nome e per conto del Terzo in quanto gli è stato conferito il potere di rappresentanza che gli consente di operare in nome e per conto di esso.

Riciclaggio di Denaro: lo scambio di denaro o beni provenienti da reato con denaro o altri beni "puliti". Il denaro o i beni puliti non hanno un legame evidente con qualsiasi attività criminale. Il Riciclaggio di Denaro include anche denaro che viene utilizzato per finanziare il terrorismo, comunque ottenuto.

I seguenti tipi di attività sono considerati Riciclaggio di Denaro e sono vietati dalla presente Policy:

- a) la conversione o il trasferimento di beni (compreso il denaro), sapendo o sospettando che tali beni derivino da attività criminali o determinate attività illecite ("**Beni provenienti da reato**"), allo scopo di nascondere o mascherare l'origine illecita della proprietà o di assistere chiunque sia coinvolto nella commissione di tale attività per eludere le conseguenze legali della sua azione;
- b) condurre un'operazione finanziaria che coinvolga Beni provenienti da reato;
- c) l'occultamento o il mascheramento della vera natura, origine, ubicazione, disposizione, movimento, diritti in relazione a, proprietà o controllo di Beni provenienti da reato;
- d) l'acquisizione, il possesso o l'uso di Beni provenienti da reato;
- e) favorire lo svolgimento di attività illecite; e
- f) partecipazione, associazione per commettere, tentativi di commettere e aiutare, favorire, agevolare e consigliare la commissione di una qualsiasi delle azioni di cui ai punti precedenti.

L'ampia definizione di Riciclaggio di Denaro significa che chiunque (incluso qualsiasi Dipendente di Evoca) potrebbe violare la legge se viene a conoscenza o sospetta l'esistenza di Beni provenienti da reato all'interno dell'azienda e viene coinvolto o continua a essere coinvolto in una questione relativa al fatto che tali Beni provenienti da reato sono collegati all'attività senza segnalare le sue

preoccupazioni in conformità al Capitolo 8 della presente Policy. Un bene può essere un Bene proveniente da reato se deriva da qualsiasi condotta criminale, indipendentemente dal fatto che la condotta criminale sottostante abbia avuto luogo nel paese in cui Tu ti trovi o all'estero.

Spazio economico europeo: è composto dagli Stati membri dell'Unione Europea (UE) e da tre paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Tassa: tutte le forme di tassazione, incluse ma non limitate all'imposta sulle società, imposta sul reddito, imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo, contributi previdenziali (e loro equivalenti in qualsiasi giurisdizione).

Terzi o Terze Parti: qualsiasi società, persona giuridica o fisica che abbia, o desideri avere, rapporti commerciali con Evoca, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consulenti, agenti, partner commerciali, clienti, fornitori.

Titolare Effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Terzo, nell'interesse del quale, in ultima analisi, viene instaurato il rapporto d'affari, viene prestata la prestazione professionale o viene eseguita l'operazione. Laddove il Terzo sia una persona giuridica, Titolare Effettivo è la persona fisica che, direttamente o indirettamente (es. tramite società controllate, società fiduciarie, trust, ecc.), possiede più del 25% del capitale della persona giuridica. Nel caso in cui la verifica degli assetti proprietari non consenta di identificare univocamente la persona fisica o le persone fisiche alle quali è imputabile la titolarità diretta o indiretta della persona giuridica, il Titolare Effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della persona giuridica in virtù del:

- a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) controllo di un numero di voti tale da consentire un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Tu/Voi/Destinatari: qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore di Evoca, nonché altri soggetti o società che svolgono funzioni per conto di o per Evoca.

1.3. Inquadramento

La Policy contiene alcune indicazioni chiave che ti aiuteranno a rispettare gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che vietano il Riciclaggio di Denaro, il Finanziamento del Terrorismo, l'Evasione Fiscale e l'Agevolazione dell'Evasione Fiscale ("**Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione**") in tutto il mondo.

Evoca si impegna a svolgere la propria attività in conformità con i più elevati standard etici. Ciò include il rispetto di tutte le Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione.

A tal fine, Evoca:

1. condurrà affari solo con Terze Parti coinvolte in attività commerciali legittime e i cui fondi provengono da fonti legittime; e

2. pagherà tutte le Tasse dovute per la sua attività commerciale.

Questa Policy è stata sviluppata da Evoca per ridurre il rischio di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale associata alla sua attività e alla vendita dei suoi prodotti. Questa Policy spiega la nostra responsabilità individuale nel rispettare le Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione in tutto il mondo e garantire che tutte le Terze Parti che Evoca incarica di agire per suo conto facciano lo stesso.

Il management di Evoca si impegna a rispettare tutte le leggi, e in particolare, per quanto riguarda la presente Policy, le Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione.

2. Sostegno da parte dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo di Evoca (ad es. consiglio di amministrazione, amministratore unico, ecc.) sostiene e approva pienamente la Policy.

Nessun Dipendente o Terza Parte subirà decisioni sfavorevoli nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o contrattuale, come conseguenza di aver portato all'attenzione del Consiglio di amministrazione, dell'alta direzione, etc., in buona fede, una violazione accertata o sospettata di questa Policy, né per aver rispettato questa Policy.

3. Principi generali

Al fine di agire nel pieno rispetto della presente Policy e delle applicabili Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione, è necessario attenersi ai seguenti principi:

- **Il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo sono severamente vietati.**
- **Tutte le Tasse dovute devono essere pagate.**
- **Non è accettabile per Dipendenti e Terze Parti:**
 - a) compiere qualsiasi forma di Evasione Fiscale;
 - b) aiutare, favorire, assistere nella o far commettere un'Evasione Fiscale da parte di un'altra persona;
 - c) omettere di segnalare tempestivamente qualsiasi richiesta o domanda di Agevolazione dell'Evasione Fiscale, ai sensi della presente Policy;
 - d) intraprendere qualsiasi altra attività che possa portare a una violazione della presente Policy; o
 - e) minacciare o rivalersi nei confronti di un altro individuo che si è rifiutato di violare questa Policy o le Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione o che ha sollevato preoccupazioni ai sensi della presente Policy.
- **I libri e le registrazioni** devono riflettere in modo accurato e tempestivo tutte le transazioni e altri impegni aziendali in conformità con gli standard contabili e le leggi applicabili.
- **I conflitti di interesse** devono essere evitati. Si verifica un conflitto di interessi quando Tu hai un interesse privato che potrebbe mettere a rischio la tua capacità di agire nell'interesse di Evoca.
- **Periodica formazione** deve essere fornita a tutto il personale di Evoca interessato dalla conformità con le Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione.

4. Prevenzione

Non esiste un elenco esaustivo di opportunità o condotte di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale.

A livello più generale, la migliore difesa contro tali condotte illecite rimane la vigilanza dei nostri Dipendenti e Terze Parti, l'adozione di un approccio di buon senso e l'adesione alle altre policy del Gruppo Evoca. Nell'applicare il buon senso, i Dipendenti devono chiedersi, ad esempio:

- c'è qualcosa di insolito nel modo in cui una Terza Parte conduce il suo rapporto con Evoca?
- C'è qualcosa di insolito nella condotta o nel comportamento della Terza parte nei tuoi rapporti con loro?
- Sono stati proposti metodi di pagamento insoliti?

Metodi di pagamento e condotte insolite di Terze Parti possono spesso essere indicativi del fatto che una transazione potrebbe non essere come sembra.

In ogni caso, all'interno di Evoca è predisposto un adeguato sistema di vigilanza per le attività a maggior rischio (es. calcolo delle imposte da pagare, compilazione dei relativi moduli e comunicazione con le autorità competenti, ecc.), che prevede che le stesse non possano essere in capo a un singolo Dipendente, ma devono essere sempre sottoposte all'approvazione di un altro Dipendente di livello superiore.

Ad ulteriore difesa contro la commissione di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale, Evoca inserisce nei contratti, per quanto possibile, una specifica clausola che impone alle proprie controparti il rispetto delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione, sulla base del modello di cui al paragrafo 6.

Inoltre, viene erogata una formazione periodica ai Dipendenti per sensibilizzarli, istruirli sul tema e sui mezzi di compliance e tutela adottati da Evoca.

5. Due Diligence su Terze Parti

5.1. Regole generali

Quando si ha a che fare con una Terza Parte, specialmente un cliente, è necessario svolgere un'adeguata Due Diligence sul suo *background* e sulla sua reputazione, al fine di valutare potenziali rischi di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale.

La Due Diligence deve essere condotta:

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, di valore pari o superiore a € 15.000 (o il diverso importo, espresso in valuta locale, stabilito dalle vigenti Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione), indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;

- c) quando vi sia il sospetto di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi siano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o dei dati precedentemente acquisiti dal Terzo.

Evoca adotta adeguate misure di Due Diligence delle Terze Parti, **proporzionate all'entità dei rischi di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale**. Nel graduare l'entità delle misure si tiene conto almeno dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento alla Terza Parte:

- 1) la natura giuridica;
- 2) l'attività principale svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o quartier generale della Terza Parte;
- 5) l'inclusione della Terza Parte, in particolare dei clienti, compreso il suo Rappresentante e Titolare Effettivo, negli "elenchi" dei soggetti sanzionati designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dai singoli Paesi e dall'*Office of Foreign Asset Control (OFAC)* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o in qualsiasi altro applicabile elenco di soggetti sanzionati (inclusa la *Consolidated Sanction List*);

b) con riferimento all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale:

- 1) il tipo di operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 3) l'importo dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in relazione all'attività svolta dal Terzo ed alla quantità delle risorse economiche a sua disposizione;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto d'affari o della prestazione professionale.

In particolare, il comportamento tenuto dal Terzo o dal Rappresentante deve essere attentamente valutato dal Dipendente che amministra e gestisce concretamente i rapporti con essi. Ad esempio, i seguenti comportamenti si distinguono come campanelli d'allarme di potenziali violazioni delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione:

- una Terza Parte fornisce informazioni insufficienti, false o sospette o è riluttante a fornire informazioni complete;
- modalità o volumi di pagamento non coerenti con la politica di pagamento di Evoca o che non sono abitualmente utilizzati nello svolgimento dell'attività, ad es. pagamenti con vaglia, traveller's cheque e/o più strumenti, e pagamenti da terze parti non collegate;
- ricezione di più pagamenti per il saldo di un'unica fattura;

- richieste di pagamento in contanti da parte di un Terzo o partner;
- ordini o acquisti non coerenti con l'attività del cliente;
- pagamenti a o da terzi che non hanno alcun nesso apparente o logico con la Terza Parte o l'operazione;
- pagamenti da Paesi Terzi ad Alto Rischio;
- pagamenti da Paesi estranei alla transazione o non logici per la Terza Parte;
- gli atti costitutivi della Terza Parte provengono da un paradiso fiscale o da un Paese Terzo ad Alto Rischio o da un paese non logico per la Terza Parte;
- pagamenti in eccesso seguiti da richieste di rimborso, soprattutto se viene richiesto di inviare il rimborso a un terzo;
- qualsiasi Terza Parte per la quale non è possibile determinare il vero Titolare Effettivo;
- transazioni complesse al fine di evitare obblighi di rendicontazione governativa o di conservazione documentale;
- strutture aziendali insolitamente complesse, modelli di pagamento che non riflettono un reale scopo aziendale;
- pagamenti non coerenti con l'attività commerciale della Terza Parte, o che origina o termina con soggetti estranei alla transazione;
- picchi imprevisti nelle attività di una Terza Parte;
- una Terza Parte richiede l'utilizzo di un agente, intermediario, consulente, distributore o fornitore che di solito non è utilizzato da noi o non è noto a noi;
- la Terza Parte si oppone a clausole contrattuali che richiedono il rispetto delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione.

Quanto sopra non deve essere inteso come un elenco esaustivo. La deviazione dalla comune prassi commerciale e da quella del Terzo dovrebbe indurci ad indagare ulteriormente sulla sua attività, in conformità con questa Policy.

Tu dovresti segnalare eventuali casi in cui hai motivo di sospettare di una Terza Parte, a seguito dell'esecuzione di Due Diligence e del monitoraggio continuo, al tuo Manager di Riferimento e all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A., che ti consiglieranno al riguardo.

5.2. Due diligence: contenuto, modalità, frequenza

La Due Diligence consiste nel:

- a. l'identificazione del Terzo e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti dal Terzo o da una fonte attendibile e indipendente. Le stesse misure si applicano al Rappresentante, anche in relazione alla valutazione dell'esistenza e dell'estensione del suo potere di rappresentanza del Terzo;
- b. l'identificazione del Titolare Effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio e che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del Terzo;
- c. verificare se la Terza Parte, in particolare i clienti, incluso il suo Rappresentante e Titolare Effettivo, è inclusa negli "elenchi" dei soggetti sanzionati designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dai singoli Paesi e dall'*Office of Foreign Asset Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o in qualsiasi altro applicabile elenco di soggetti sanzionati (inclusa la *Consolidated Sanction List*);

- d. l'acquisizione e valutazione di informazioni sulle finalità e sulla natura del rapporto;
- e. il controllo costante del rapporto con il Terzo, per tutta la sua durata, anche mediante la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti, anche riguardanti, se necessario in ragione del rischio, la verifica dell'origine dei fondi e delle risorse del Terzo.

In particolare, in relazione alla valutazione di cui al punto c. di cui sopra, **Tu devi rifiutarti di entrare in una relazione d'affari con qualsiasi soggetto sanzionato** (o qualsiasi soggetto noto per essere posseduto o controllato in maggioranza da, o che agisce per conto di, qualsiasi soggetto sanzionato) e devi segnalare la tentata transazione al tuo Manager di Riferimento e all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. (email: compliance@evocagroup.com).

È necessario verificare e aggiornare i dati e le informazioni acquisite relative alla Terza Parte con una frequenza basata sul rischio valutato e, **almeno, ogni 2 anni**.

5.3. Due Diligence Rafforzata

Una Due Diligence rafforzata sui clienti ("**Due Diligence Rafforzata**") è richiesta in presenza di un elevato rischio di Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo.

Nel decidere se esiste un rischio elevato di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale e, quindi, se deve essere condotta una Due Diligence Rafforzata, è necessario tenere conto almeno dei seguenti criteri:

- a. fattori di rischio relativi al cliente, tra cui:
 - 1. rapporto instaurato o concluso in circostanze anomale;
 - 2. strutture utilizzate dai clienti qualificabili come veicoli di interposizione di asset;
 - 3. società clienti che hanno emesso azioni al portatore o sono partecipate da fiduciari;
 - 4. assetti proprietari della società cliente anomali o troppo complessi data la natura dell'attività svolta;
- b. fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, tra cui:
 - 1. pagamenti ricevuti da terzi non aventi un chiaro collegamento con il cliente o con la sua attività;
 - 2. prodotti e prassi commerciali di nuova generazione, compresi meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o esistenti;
- c. fattori di rischio geografico, come quelli relativi a:
 - 1. Paesi Terzi ad Alto Rischio;
 - 2. Paesi soggetti a sanzioni, embarghi o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali.

Per verificare se sia richiesta una Due Diligence Rafforzata, Tu devi esaminare il contesto e la finalità delle operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali vi siano dubbi circa le finalità alle quali le stesse siano, concretamente, preordinate e, comunque, rafforzare il grado e la natura dei controlli volti a determinare se le operazioni siano sospette.

Tu devi sempre effettuare una Due Diligence Rafforzata sul cliente in caso di:

- a) rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni con Paesi Terzi ad Alto Rischio;

- b) rapporti continuativi, prestazioni professionali e transazioni con clienti e relativi Titolari Effettivi che siano Persone Politicamente Esposte.

Nel caso in cui debba essere eseguita una Due Diligence Rafforzata, Tu sei tenuto ad acquisire ulteriori informazioni sul cliente e sul Titolare Effettivo, approfondendo lo scopo e la natura del rapporto e intensificando la frequenza – **almeno una volta all'anno** – dei controlli nel corso della relazione o della prestazione professionale.

In caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con **Persone Politicamente Esposte**, oltre alle ordinarie misure di Due Diligence, Tu dovrai adottare le seguenti ulteriori misure:

- a) ottenere l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo di Evoca, prima di iniziare o proseguire o mantenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione con tali clienti;
- b) verificare l'origine dei beni e dei fondi utilizzati nel rapporto continuativo, nella prestazione professionale o nell'operazione;
- c) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali.

In caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni che coinvolgano **Paesi Terzi ad Alto Rischio**, Tu dovrai altresì adottare le seguenti ulteriori misure:

- a) acquisire ulteriori informazioni in ordine alle finalità e alla natura del rapporto continuativo o prestazione professionale;
- b) acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economica e patrimoniale del cliente e del Titolare Effettivo;
- c) acquisire informazioni sulle ragioni delle operazioni pianificate o effettuate;
- d) ottenere l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo di Evoca, prima di iniziare o proseguire o mantenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o compiere un'operazione che coinvolga Paesi Terzi ad Alto Rischio;
- e) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

5.4. Due Diligence Semplificata

In presenza di un basso rischio di Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, Evasione Fiscale e Agevolazione dell'Evasione Fiscale, Evoca – se consentito dalle applicabili Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione – può applicare misure di Due Diligence della clientela semplificate per ampiezza e frequenza dei controlli ("**Due Diligence Semplificata**").

Per valutare se si verifica un rischio basso e, di conseguenza, può essere condotta una Due Diligence Semplificata, è necessario tenere conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

- a. indici di rischio relativi a tipologie di clientela, quali:
 - 1. società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e soggette ad obblighi informativi che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - 2. clienti residenti in aree geografiche a basso rischio, di cui alla lettera b);

- b. indici di rischio geografico relativi a registrazione, residenza o stabilimento in:
1. Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 2. Paesi terzi che non sono Paesi Terzi ad Alto Rischio.

La Due Diligence Semplificata avrà, in ogni caso, estensione proporzionata al rischio effettivamente rilevato, coprendo, almeno, gli stessi punti di cui ai punti a., b. e d. del primo paragrafo del 5.2.

È necessario verificare e aggiornare i dati e le informazioni relativi alla Terza Parte acquisiti durante una Due Diligence Semplificata con una frequenza basata sul rischio valutato e, **almeno, ogni 3 anni.**

5.5. Due Diligence e conservazione documentale

La conservazione dell'esito della Due Diligence è una componente essenziale del controllo.

È necessario conservare le evidenze documentali come prova della Due Diligence e del monitoraggio continuo intrapreso per un periodo di tempo adeguato, pari ad almeno 10 anni dopo la Due Diligence o, se successiva, dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la Terza Parte.

6. Clausole in contratti con Terze Parti

Nei contratti con le Terze Parti deve essere inserita, ove possibile, una clausola il più possibile simile alla seguente:

Conformità alle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione

Il Fornitore/Cliente dichiara e garantisce di essere, per tutta la durata del rapporto contrattuale con Evoca, conforme a ogni applicabile legge e regolamento in materia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'evasione fiscale e all'agevolazione dell'evasione fiscale e di aver adottato al proprio interno adeguate politiche, procedure e regolamenti interni volti a prevenire i relativi rischi e a mitigare i relativi effetti.

Il Fornitore/Cliente manleva e tiene integralmente indenne Evoca per eventuali danni derivanti dalla violazione della presente clausola.

In caso di dubbi o domande sull'applicazione della predetta clausola, contatta immediatamente l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

7. Libri e registri

I libri e i registri aziendali di Evoca devono essere debitamente redatti e conservati, secondo tutte le leggi applicabili, i principi contabili e le procedure interne.

È severamente vietato l'inserimento di dati o voci false, fuorvianti, incomplete, imprecise o artificiali nei libri, nei registri e nei conti di Evoca.

Tutti i pagamenti devono essere supportati da una fattura e un contratto o un ordine contenente dettagli sufficienti per riflettere i servizi prestati o i prodotti consegnati e comunque secondo le procedure interne di Evoca.

Inoltre, tutti i pagamenti effettuati o ricevuti da Evoca devono essere accuratamente registrati nei libri, registri e conti di Evoca, ai sensi di legge.

Le spese non devono mai essere nascoste o classificate intenzionalmente in modo errato per essere utilizzate per pagamenti illegali.

Tutte le transazioni finanziarie devono essere autorizzate dal Manager di Riferimento competente secondo le eventuali procedure interne di Evoca.

Nessun fondo o bene può essere nascosto o non registrato, per nessuno scopo.

8. Obbligo di segnalazione e di indagine

Tu sei tenuto a segnalare – anche anonimamente – dettagliatamente qualsiasi circostanza, di cui sei a conoscenza, che violi la presente Policy segnalandola, per iscritto, all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. (con email all'indirizzo: compliance@evocagroup.com) o, nel caso in cui la violazione riguardi un controllata diretta o indiretta di Evoca S.p.A., al Tuo Manager di Riferimento o all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.; il Manager di Riferimento dovrà, in ogni caso, informare della violazione segnalata l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. e l'organo amministrativo della propria società.

Tutte le circostanze segnalate saranno prontamente e accuratamente indagate da una persona scelta dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

L'indagine è condotta in maniera riservata, tutelando al massimo livello, ove possibile, l'identità della persona che ha fatto la segnalazione.

L'incaricato dell'indagine avrà tutti i più ampi poteri nello svolgimento della stessa, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il potere di interrogare le persone, di accedere ai relativi e necessari documenti e di delegare parte delle attività a una o più persone.

Al termine dell'istruttoria, l'incaricato redige un dettagliato verbale, specificando le conclusioni raggiunte e le relative motivazioni e lo trasmette all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. (se la persona incaricata non fa già parte dell'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.). In caso di accertata violazione della Policy, l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. trasmette la segnalazione alle funzioni competenti, affinché queste ultime decidano le misure concrete da adottare.

Qualora, invece, nei comportamenti segnalati non si riscontrassero violazioni della Policy, la pratica verrà archiviata.

Tutte le relazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per un periodo di almeno 10 anni.

9. Sanzioni per violazione della Policy

Le sanzioni per la violazione delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione e della presente Policy possono comportare la reclusione, la revoca dalla carica di amministratore, sanzioni

pecuniarie, l'assoggettamento ad azioni disciplinari, fino al licenziamento dalla propria posizione all'interno di Evoca.

Inoltre, le violazioni delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione possono portare a conseguenze pratiche dannose, inclusi danni alla reputazione e alle relazioni commerciali di Evoca, restrizioni nel modo in cui Evoca può svolgere le proprie attività e tempi e costi lunghi per condurre indagini interne e/o difendersi da indagini governative e azioni esecutive.

La violazione da parte di Terze Parti di questa Policy o delle Leggi di Contrasto al Riciclaggio e all'Evasione può portare alla risoluzione del loro rapporto contrattuale con Evoca, con diritto di Evoca di chiedere il risarcimento di eventuali danni alla Terza Parte inadempiente.

10. Modello di governo

La seguente tabella identifica gli attori e le relative responsabilità con riferimento alla Policy:

Soggetto	Responsabilità
Dipendenti e Terze Parti	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare la Policy. • Segnalare una sospetta violazione della Policy all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. o al proprio Manager di Riferimento.
Manager di Riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare la Policy. • Favorire il rispetto, da parte dei Dipendenti che riportano ad esso, della presente Policy. • Autorizzare la condotta dei Dipendenti che riportano ad esso, ove previsto dalla presente Policy. • Segnalare, di propria iniziativa o su segnalazione dei Dipendenti che riportano ad esso, una sospetta violazione della presente Policy all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A..
Ufficio Legale di Evoca S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisionare periodicamente la Policy, se necessario. • Indagare su possibili violazioni della Policy. • Consulenza all'Organo Amministrativo sulle misure da adottare, a seguito di accertata violazione della Policy, qualora tali misure siano di sua competenza (es. risoluzione del contratto).
Organo Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Approvare e promuovere la Policy; • Approvare le operazioni con PEP o che interessino Paesi Terzi ad Alto Rischio; • Decidere le misure appropriate da prendere in caso di accertata violazione della Policy.
Dipartimento HR	<ul style="list-style-type: none"> • Decidere i provvedimenti appropriati da adottare, a seguito di accertata violazione della Policy, qualora tali provvedimenti rientrino nella sua competenza (es.

	provvedimenti disciplinari nei confronti di un Dipendente).
--	---

11. Stato e revisione della Policy

Questa Policy è parte integrante del Codice Etico di Evoca, che definisce i principi fondamentali di conduzione dell'attività aziendale da parte di Evoca. In Italia la Policy fa parte anche del cosiddetto "Modello 231" adottato da Evoca S.p.A., che prevede ulteriori requisiti e comportamenti per prevenire il Riciclaggio, il Finanziamento del Terrorismo, l'Evasione Fiscale e l'Agevolazione dell'Evasione Fiscale.

Questa Policy definisce gli standard minimi globali di Evoca sulla lotta contro il Riciclaggio di Denaro, il Finanziamento del Terrorismo, l'Evasione Fiscale e l'Agevolazione dell'Evasione Fiscale.

Le leggi e le normative locali possono stabilire requisiti più rigorosi, nel qual caso questi requisiti locali più rigorosi devono essere implementati dall'organizzazione locale per garantire che non vi siano conflitti con questa Policy.

La Policy sarà periodicamente rivista dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

La Policy, una volta rivista secondo il paragrafo precedente, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l'approvazione finale.

Una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, la Policy viene divulgata dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. e messa a disposizione di tutte le società del Gruppo Evoca.

12. Protezione dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, nonché con la Privacy Policy del Gruppo Evoca e con gli atti e le decisioni vincolanti delle autorità competenti.

13. Nota ai Dipendenti

In caso di domande o dubbi in merito a questa Policy, si consiglia di contattare l'Ufficio Legale di Evoca S.p.A. all'indirizzo: compliance@evocagroup.com.